

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**Le donazioni indirette**

La Vd dei beni esteri va accompagnata obbligatoriamente dalla disclosure sui redditi italiani non dichiarati e ancora accertabili. Per evitare l'inefficacia della Vd vanno ricomprese anche le liberalità indirette «italiane» non dichiarate, oppure queste seguono un altro iter formale?

M.M.P.

**Risponde Stefano Loconte**

La normativa sulla voluntary disclosure, pone in capo al contribuente che decide di avvalersene, l'obbligo di regolarizzare la propria posizione avuto riguardo sia agli asset esteri non dichiarati che agli asset italiani.

La conseguenza della mancata indicazione di tutte le attività anzidette comporterà la decadenza delle facilitazioni previste dalla normativa sul rimpatrio di capitali con conseguenze molto gravi (reviviscenza dei profili di responsabilità penale, sanzioni da corrispondere in misura piena).

Le donazioni indirette non rientrano tra le attività regolarizzabili con la procedura di disclosure, tuttavia, esse andranno indicate al fine di dimostrare la natura patrimoniale e non reddituale di tali asset.

**Il conto gratuito in Svizzera**

Ho un conto corrente gratuito aperto in Svizzera, che utilizzo per versare o prelevare contante, senza subire il tasso di cambio.

Tuttavia non l'ho mai dichiarato, perché di modesta entità. Anche questo sarà oggetto di voluntary?

P.P.

**Risponde Stefano Loconte**

Come è noto, la voluntary disclosure nasce principalmente per far emergere le attività e gli asset finanziari detenuti all'estero, specie nei paesi a fiscalità privilegiata come la Svizzera.

Tuttavia, vi sono delle eccezioni agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del dlgs 167/90 che giocoforza si riverberano sugli effetti della Voluntary. Quindi, fermo restando l'obbligo dichiarativo sopra menzionato, resta da verificare l'ammontare di tali cespiti finanziari detenuti fuori dall'Italia. Ebbene, nel caso in esame, l'esigua somma costituente il conto corrente del contribuente potrebbe non costituire oggetto della dichiarazione da effettuare in rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale (quadro RW): infatti, il limite previsto per tale obbligo è di 10 mila euro per annualità d'imposta, al di sotto del quale non vi è necessità di segnalare alcuna movimentazione (così come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E/2014, relativa all'art. 21 del dlgs 175/2014) con buona pace dei contribuenti che non detengono grandi disponibilità finanziarie all'estero.

La cosa si fa più complessa se tale consistenza superi il limite annuo succitato, facendo ricadere colui il quale abbia ommesso di dichiarare in una delle fattispecie tipiche oggetto della collaborazione finanziaria, con annessa sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4, dlgs 167/90. E il caso di ricordare, sul punto, che qualora la Svizzera rientrasse ufficialmente tra i paesi collaborativi entro il 2 marzo 2015 (cioè entro 60 giorni dall'approvazione della legge n. 186 del 2014), con la firma di un trattato bilaterale con l'Italia, questo dimezzerebbe i periodi accertabili dall'Agenzia delle entrate (che così passerebbero da 8/10 a 4/5) e alleggerirebbe non di poco le sanzioni previste dalla voluntary disclosure, rendendo più conveniente la regolarizzazione per i contribuenti che detengono i propri asset non dichiarati in tale Paese.

**Il rischio di favoreggiamento**

Il professionista, che assiste il contribuente nella procedura di collaborazione spontanea,

può rischiare l'imputazione per favoreggiamento?

F.R.

**Risponde Stefano Loconte**

In realtà sì. Non è stato inserito, infatti, alcun riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 - ter.1, nel corpo dell'art. 379 del codice penale, al fine di includere il suddetto reato nel novero dei reati per cui opera la c.d. clausola di riserva.

In particolare, a norma dell'art. 379 c.p., la condotta di favoreggiamento reale, che si verifica allorché un soggetto «aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato», non rileva sul piano penale se il soggetto agente concorre nel reato presupposto (poiché, all'uopo, opera la clausola di riserva). Invero, l'art. 379 c.p. prevede espressamente l'esclusione della «condotta di favoreggiamento reale nei «casi di concorso nel reato» e nei «casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter».

Ebbene, il mancato inserimento, nel corpo dell'articolo che precede, di qualsivoglia riferimento all'art. 648 - ter.1, ossia al reato di autoriciclaggio, rende non configurabile l'applicazione del principio di specialità, con tutto ciò che ne deriva in termini di rischi per il consulente tributario.

Quanto precede, dunque, lascia intuire quali possano essere i possibili rischi per il consulente tributario, per le banche e tutti coloro che assisteranno i contribuenti nell'ambito della procedura voluntary disclosure per far rientrare i capitali dall'estero, laddove, invece, per gli stessi contribuenti, proprio la legge 186/2014 prevede una specifica clausola di non punibilità.

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOCCLETTI/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOCCLETTI/VOLUNTARY)

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)